

**CONTRATTO PER L'ESECUZIONE NELLE FORME
DELL'ACCORDO QUADRO- DI LAVORI EDILI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU AREE,
EDIFICI O MANUFATTI DI PROPRIETÀ DELL'ATER DELLA
PROVINCIA DI ROMA, OVVERO CONFERITI IN GESTIONE ALLA
PREDETTA AZIENDA - (CIG.)**

TRA

L'ATER DELLA PROVINCIA DI ROMA, con sede legale in Roma
alla Via Ruggiero di Lauria n. 28, 00192 Roma (RM), C.F. 07756461005, in
persona del Direttore Generale ed in quanto tale legale rappresentante p.t.,
Avv. Remo Pisani, domiciliato ai presenti fini presso la sede legale
dell'Azienda, di seguito anche solo indicata come "Ater", "Ater Provincia",
"Stazione Appaltante";

E

....., in persona del legale rappresentante e amministratore unico,
..... con sede in
in seguito indicata anche solo come "Società" o "Appaltatore".
Ater e Società in seguito denominati congiuntamente anche solo come le
"Parti"

PREMESSO

l'Ater, gestisce nel territorio della Provincia di Roma diversi immobili di
proprietà, ovvero ad essa conferiti in gestione, con attigue aree verdi di
pertinenza, caratterizzate dalla presenza di numerose essenze arboree, per la
maggior parte composto da piante di alto fusto, che necessitano di interventi
manutentivi, anche al fine di scongiurare il rischio di crolli e/o cedimenti tali

da mettere in pericolo l'incolumità di persone e/o cose. Sono presenti in tali aree, altresì, arredi urbani di proprietà azienda (panchine, vialetti, impianti di irrigazione, recinzioni) che anche necessitano di opportuna manutenzione, ivi compresa l'eventuale fornitura in sostituzione e posa in opera.

Già in passato sono pervenute ad Ater segnalazioni riguardanti problematiche scaturenti dalle condizioni delle essenze arboree, anche ad alto fusto, sparse nel distretto di competenza; così come si sono verificati schianti di rami di alberature nonostante presentassero un buono stato vegetativo.

Con determinazione a contrarre n. 66 del 30/10/2023 è stata approvato lo schema di lettera di invito e lo schema di successivo accordo quadro, da trasmettere all'Appaltatore attraverso la piattaforma telematica della Regione Lazio Stell@, al fine di conseguire da quest'ultimo una offerta per la fornitura nelle forme dell'accordo quadro di lavori di manutenzione del patrimonio arboreo di proprietà dell'Ater Provincia di Roma, ovvero ad essa conferito in gestione, nonché di esecuzione di trattamenti fitosanitari, endoterapici e di disinfestazione dello stesso.

L'Appaltatore ha dato riscontro alla lettera di invito ricevuta sulla piattaforma telematica Stell@ formulando, attraverso la predetta piattaforma, un'offerta sinteticamente descrittiva delle caratteristiche, modalità e tempistiche di svolgimento della prestazione richiesta e con indicata la percentuale di ribasso offerta rispetto alle voci tariffarie indicate nella richiesta di preventivo.

All'esito dell'esame di tale comunicazione l'Ater ha valutato con favore l'offerta dell'Appaltatore ritenendo così di affidargli l'incarico di cui in oggetto, procedendo alla sottoscrizione del presente contratto, stante le ragioni di urgenza su evidenziate, sotto condizione risolutiva nella ipotesi in cui,

completati gli accertamenti di legge sull'operatore economico risultato

Appaltatore, dovesse emergere qualche elemento ostativo all'avvio del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore, in sede di gara, ha presentato ... contratti di avvalimento sottoscritti con le seguenti società :

con "ausiliaria" con sede legale in - - come risulta dal contratto di avvalimento stipulato in data ex art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN
EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI**

STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e devono intendersi qui integralmente trascritte e riportate.

Art. 2 – Oggetto

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore si obbliga ad eseguire in favore di Ater, nelle forme dell'accordo quadro con unico operatore, l'esecuzione di lavori di riqualificazione e/o realizzazione e manutenzione del verde e arredo urbano presente su aree di proprietà dell'Ater della Provincia di Roma, ovvero ad essa conferito in gestione, smaltimento rifiuti (anche speciali) nonché di pronto intervento sullo stesso e servizi connessi.

L'obiettivo è assicurare, in un'ottica di economicità di gestione, la dovuta salubrità delle parti comuni degli immobili di cui sopra, limitando i rischi per la salute pubblica legati alla presenza di tutti gli agenti sinantropici infestanti

che caratterizzano o possono insediarsi nelle aree in questione.

I lavori hanno, inoltre, lo scopo di riqualificare, tutelare e conservare il patrimonio aziendale costituito dalle aree a verde oggetto dell'appalto.

L'appalto prevede, con le modalità e secondo le indicazioni nel seguito riportate, l'erogazione dei seguenti lavori:

Lavori di manutenzione delle aree a verde;

Lavori di igiene ambientale e bonifica amianto;

Lavori complementari, articolati in:

Opere di riqualificazione delle aree verdi;

Attività di consulenza.

In particolare, i lavori da affidare, nell'ambito dell'accordo quadro predetto, consistono, in via esemplificativa, in:

Livellamento e spianamento del terreno;

Decespugliamento;

Taglio delle erbe spontanee con decespugliatore;

Rastrellatura delle erbe e pulizia delle aree;

Potatura degli arbusti;

Potatura delle siepi;

Piante Sagomate;

Interventi di potatura su piante d'alto fusto;

Revisione delle alberature,

Abbattimento e diciocatura di alberi secchi o pericolanti;

Ancoraggio di alberi;

Spollonatura al piede di essenze arboree;

Taglio delle radici che sollevano cigli, marciapiedi e pavimentazioni;

Piantumazione di essenze arboree.

Sono compresi nell'appalto le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun intervento completamente compiuto secondo le condizioni di cui alla presente richiesta, nonché alla bozza di contratto di accordo quadro allegata ed al contenuto dei singoli ordini applicativi che verranno emessi sulla scorta del predetto accordo.

La Società si obbliga ad eseguire la prestazione richiesta secondo le modalità, termini e condizioni indicati nel presente Accordo Quadro, nei relativi allegati a tale accordo e nei successivi contratti/ordini applicativi (in seguito, anche solo indicati come Contratti specifici) così come secondo le previsioni della lettera di invito a formulare preventivo di offerta che deve intendersi qui come integralmente trascritta e riportata;

deve ritenersi compreso nella prestazione regolata dal presente accordo ogni elemento accessorio (lavori, prestazioni, forniture, provviste) necessario a consentirne l'esatto adempimento da parte della Società.

L'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati nonché nella lettera di invito a formulare preventivo di offerta definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

L'Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342

cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo

Quadro e relativi Allegati e di avere particolarmente considerato quanto

stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di

approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al

presente Accordo Quadro nonché nei singoli relativi Allegati.

L'esecuzione della prestazione è sempre effettuata secondo le regole dell'arte

e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei

propri obblighi adottando, inoltre, tutte le misure idonee a garantire la

sicurezza di persone o cose.

L'appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni

ai fruitori ed ai lavoratori per effetto dell'esecuzione della prestazione.

L'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni

alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e

procurando i minori disagi possibili.

Sono implicitamente comprese nei prezzi a base di gara dei lavori da

contabilizzare a misura, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie,

necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d'arte, anche se non

dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli

elaborati progettuali.

L'Appaltatore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti

dal presente contratto sono da intendersi "solari", ove non diversamente

stabilito.

Art. 3 – Valore dell'Accordo Quadro

Il valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo

della sommatoria dell'importo massimo presunto dei Contratti Specifici che

potranno essere affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, posto a base di gara è il seguente: € 5.000.000,00 oltre IVA di legge di cui € 4.850.000 per lavori e € 150.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo sopra indicato al netto del ribasso del 5,92% è così determinato: totale ammontare netto massimo stimato dell'accordo quadro è pari ad € 4.712.880,00 di cui € 4.562.880,00 per lavori ed € 150.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA e oneri accessori per legge). Per quanto riguarda gli oneri della manodopera non è possibile predeterminarli anticipatamente e verranno computati di volta in volta in relazione alle attività da svolgere all'interno dei singoli contratti e non sono -detti oneri- soggetti ad alcun ribasso di gara.

L'Appaltatore prende atto ed accetta, ed accettando rinuncia sin da ora a qualsivoglia pretesa di qualsivoglia natura nei confronti di Ater, che l'Ater non garantisce l'attivazione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, ovvero si riserva di richiedere tali prestazioni in misura ampiamente inferiore (anche pari a zero) a quanto sopra indicato ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi tali prestazioni. Le prestazioni oggetto del presente contratto potranno essere acquistate, ove necessario, da Ater fino alla concorrenza del valore indicativo stimato e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta di Ater, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto.

Ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, Ater potrà imporre all'Appaltatore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo dell'Accordo Quadro alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nello stesso Accordo Quadro. In tal caso, l'Appaltatore non

può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro dovranno essere erogate sul patrimonio arboreo di proprietà dell'Ater ovvero ad essa conferiti in gestione presenti nel territorio di competenza della Provincia di Roma la cui consistenza è stata verificata dall'Appaltatore preventivamente alla firma del presente contratto.

È designato quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 co. 3 del D. Lgs. n. 36/2023, anche quale Direttore dell'esecuzione.

Il nominativo del Responsabile della prestazione per l'Appaltatore è il Dott., il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: tel.; email; pec Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, l'Appaltatore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Ater eventuali modifiche.

Per gli effetti del presente contratto le parti dichiarano che ogni avviso, comunicazione o documento relativi all'esecuzione del presente contratto dovrà essere effettuata, salvo che sia altrimenti stabilito, per iscritto, mediante raccomandata a/r, o posta elettronica certificata, presso il domicilio eletto di seguito indicato:

per Ater della Provincia di Roma (Stazione Appaltante):

Via Ruggiero di Lauria n. 28, 00192 Roma (RM)

tel. 06.398631

PEC: aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it

indirizzo internet www.aterprovinciadiroma.com,

Responsabile Unico del Progetto (e della esecuzione del contratto):

Arch. J. Roberto Merola; email.....

per (Appaltatore)

Via

Tel.;

E-mail/P.E.C.:

Referente.....;

Responsabile delle attività:

Comunicazioni di natura strettamente operativa tra le parti potranno, invece, essere effettuate via e.mail ordinaria.

Articolo 4 - Durata dell'accordo quadro e dei contratti derivanti

da contratti specifici

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi a decorrere dal 16/01/2024 ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente articolo, eventualmente incrementata.

Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale Ater potrà affidare i singoli Contratti Specifici all'operatore economico Appaltatore.

Il singolo Contratto Specifico ha la durata necessaria all'esecuzione delle prestazioni di volta in volta richieste.

Ater, in conformità alle previsioni del D. Lgs. n. 36/2023 si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata dell'Accordo Quadro, con comunicazione inviata a mezzo pec all'Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula dell'Accordo

Quadro. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Ater.

Trovano applicazione le modifiche all'Accordo Quadro nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023 (in seguito indicato anche solo come "Codice").

Articolo 5 - Prezzi e vincoli dei contratti specifici

I corrispettivi per ciascun Contratto Specifico verranno determinati sulla base del ribasso unico percentuale indicato nell'Offerta economica formulata dall'Appaltatore (pari al 5,92%) applicato ai prezzi della Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione 2023 (approvata con DGRL n. 101 del 14.04.2023), ovvero ai nuovi prezzi valutati attraverso l'Analisi Prezzi Unitari secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia (con esclusione degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera).

L'Appaltatore, inoltre, fermi gli importi di cui al comma precedente, dovrà eseguire le prestazioni oggetto del singolo Contratto Specifico nel rispetto di tutte le prescrizioni normative, regolamentari e delle condizioni esecutive minime previste nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati (ivi compresa la lettera di invito a formulare preventivo) e di quelle migliorative eventualmente offerte.

I corrispettivi del contratto sono comprensivi di ogni onere connesso direttamente e/o indirettamente alla prestazione contrattuale e così, in via esemplificativa ma non esaustiva, a:

la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con

tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori;

la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà dell'Amministrazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all'Appaltatore;

la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori;

tutte le licenze, autorizzazioni Comunali e/o Enti Gestori di Servizi, nonché Piani di Lavoro da presentare alle ASL per la bonifica amianto e Perizie Agronomo ove necessario e occorrenti per l'esecuzione della prestazione, oltre alla predisposizione e consegna di ogni documento e/o elaborato grafico occorrente all'ottenimento delle stesse;

tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere; tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo;

tutte le opere provvisorie, comprensive di licenze e tasse relative, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario;

gli eventuali permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico e pagamento delle relative tasse;

la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori

col personale necessario;

osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale;

comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dalla stessa, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;

ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese;

sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà, le aree interessate dai lavori, appena ultimati gli stessi;

realizzazione e aggiornamento di censimento del verde mediante apposito software. In particolare ogni operatore economico dovrà fornire un software di gestione dell'appalto che dovrebbe prevedere anche la possibilità di inserire foto prima e dopo ogni intervento;

proposta migliorativa presentata dall'Appaltatore in sede di gara che pur se non allegata al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio e/o dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del

calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici indicati all'art. 60, comma 3, lett. b) D. Lgs. n. 36/2023 afferenti le prestazioni contrattuali dovute.

Articolo 6 - Affidamento dei contratti specifici

In riferimento alla prestazione che verrà richiesta, Ater invierà all'Appaltatore, tramite posta certificata, l'ordine/contratto applicativo specifico relativo al singolo incarico.

Nel Contratto specifico saranno definiti l'oggetto ed i termini della prestazione richiesta, il numero dei giorni previsti per l'esecuzione, gli elementi necessari per l'esecuzione della prestazione, l'importo complessivo.

Come previsto dall'art. 23 della lettera invito la stazione appaltante richiederà la garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale di ogni singolo contratto applicativo così come previsto dall'art. 53. Co. 4 del Codice;

L'Appaltatore, a sua volta, invierà entro tre giorni solari, firmato elettronicamente per accettazione, l'ordine o il contratto applicativo specifico ad Ater tramite posta certificata (salvo non ci sia necessità di confronto in ordine a profili dell'ordinativo; in tal caso detto termine potrà essere oggetto di deroga). L'esecuzione delle prestazioni deve avere inizio dopo la sottoscrizione da parte dell'Appaltatore dell'ordine/contratto specifico, fatte salve le ipotesi di avvio d'urgenza delle attività in attesa della firma del contratto; dalla data di tale sottoscrizione decorre il termine utile per il compimento delle prestazioni. Qualora l'operatore economico non sottoscriva il contratto, il Direttore dell'esecuzione fisserà un termine perentorio (non inferiore a 3 giorni solari e non superiore a 15 solari), trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante ha diritto di revocare la richiesta di intervento e

di eventualmente disporre la risoluzione anche dell'Accordo Quadro e di procedere alla esecuzione d'ufficio disponendo altresì l'incameramento della garanzia definitiva, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.

Rispetto alla tempistica prevista per l'esecuzione delle prestazioni, resta salva la facoltà di convenire tempistiche diverse anche in ragione della complessità di specifiche prestazioni.

L'Appaltatore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che Ater ha la facoltà di revocare l'ordine di intervento sino alla sottoscrizione del Contratto Specifico, così come di affidare a terzi prestazioni analoghe a quelle del presente contratto.

Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dei Contratti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Specifici a regola d'arte e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati che pur non allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché delle norme vigenti e di quanto indicato

nell'offerta preventivo formulata; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto Specifico e comunque nel presente Accordo Quadro e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di Ater, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ater da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si impegna inoltre a garantire all'Ater che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria e/o Appaltatore e/o produttore), si siano impegnate a rispettare il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di Ater e non si ponga in conflitto di interessi nei confronti della stessa Ater.

L'Appaltatore si impegna espressamente a:

farsi carico delle spese relative all'appalto ed alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e degli elaborati grafici, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, diritti di segreteria per licenze e concessioni

comprese quelle di bollo e la tassa fissa di registro sul contratto stesso.

Farsi carico delle spese e tasse per eventuali autorizzazioni e permessi da richiedersi a terzi, enti statali, regionali, provinciali e comunali che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente contratto.

Farsi carico delle spese e tasse per eventuali occupazioni di suolo pubblico e per l'allestimento dei cantieri mobili secondo quanto indicato dalla provincia di Latina o organo competente.

apporre appositi cartelli su tutti i mezzi operativi. Detti cartelli dovranno essere posti conformemente alle richieste dell'Amministrazione.

comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura dell'Appaltatore e negli organismi tecnici ed amministrativi; nonché agli adempimenti di cui al D.P.C.M. n. 187/91.

predisporre, prima dell'inizio dei lavori e non oltre 30 giorni dalla data di consegna degli stessi, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il piano deve contenere i seguenti dati: l'identificazione dell'Appaltatore e dei responsabili della sicurezza; la descrizione dei lavori per singole fasi, in cui siano riportate le attrezzature e le macchine necessarie all'espletamento della prestazione nonché le modalità operative e le misure di protezione collettive e/o individuali;

non cedere a terzi dei crediti derivanti dall'adempimento dell'accordo quadro.

mantenere attiva per tutto il corso del rapporto contrattuale una polizza assicurativa che tenga indenne l'Ater Provincia di Roma da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni

causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da una Impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e cessa decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dell'ultimo dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti e delle opere da realizzare, e di quelle preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La garanzia assicurativa deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad almeno euro 5.000.000,00. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non devono essere opponibili alla Stazione appaltante. L'Appaltatore ha presentato la polizza di assicurazione rilasciata da n.

Osservare integralmente le norme stabilite:

dalle Leggi e disposizioni in materia di appalti di servizi;

dalle Leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione infortunio;

dalle disposizioni vigenti sull'assunzioni obbligatorie;

dalle leggi e dai patti sindacali;

dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;

dal Regolamento della Polizia Urbana;

dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;

dalle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;

dal Regolamento del Corpo Forestale dello Stato.

osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai

contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore o per la zona

nella quale si svolgono i lavori. A tal proposito autorizza sin da ora l'Ater ad

effettuare l'intervento sostitutivo in caso di omesso versamento dei contributi

dovuti per i propri lavoratori e/o per le relative retribuzioni.

dare immediata comunicazione ad Ater, di ogni circostanza che abbia

influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli

Contratti Specifici;

prestare i servizi nei luoghi che verranno indicati negli Contratti Specifici

stessi.

prendere atto ed accettare che i lavori oggetto dell'Accordo Quadro dovranno

essere prestati anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della

dislocazione del patrimonio arboreo di Ater nel territorio provinciale di

competenza.

Prendere atto ed accettare che, nel rispetto della normativa vigente, le

prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici non

sono affidati all'Appaltatore in via esclusiva; pertanto, Ater può affidare le

stesse attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo

Appaltatore, sebbene senza pregiudizio per quest'ultimo;

Prendere atto ed accettare che, in caso di inadempimento da parte

dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Ater, fermo il

diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il

presente Accordo Quadro e dei Contratti specifici.

rispettare tutti i criteri ambientali minimi vigenti per tempo.

tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata per la stipula del presente Accordo Quadro obbligandosi a comunicare l'intervenuta variazione ed il relativo contenuto entro 15 giorni dal momento in cui tale variazione si è verificata.

consegnare i curricula delle risorse impegnate nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, per le quali l'Appaltatore garantisce la rilevante competenza e professionalità.

Nel singolo Contratto Specifico, l'Appaltatore dovrà indicare il nominativo della/e risorsa/e che eseguirà/anno le prestazioni richieste.

L'Appaltatore riconosce, altresì, all'Ater la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto Specifico. In tal caso, l'Appaltatore dovrà proporre una nuova risorsa entro il termine di 2 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dall'Ater, pena la risoluzione di diritto del singolo contratto specifico. L'esercizio da parte dell'Ater di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. La risorsa sostituita deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

Nel caso in cui l'Appaltatore debba procedere alla sostituzione della figura professionale impiegata nell'adempimento del contratto specifico (e/o del presente contratto) deve previamente comunicarlo all'Ater. Ove proceda alla

sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva comunicazione all'Ater, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questa comunicate all'Ater nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale contrattuale specifica prevista per tale omissione. L'Appaltatore prende atto che Ater, al fine di ottenere la massima qualità della prestazione richiesta, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, la corrispondenza della qualità della prestazione e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.

In caso di inadempimento da parte dell' Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Ater, fermo restando il diritto al risarcimento del danno anche ulteriore, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o il Contratto specifico.

Farsi carico di ogni obbligo, così come previsto nella lettera di invito a formulare preventivo, che dichiara di accettare espressamente.

Articolo 8 - Verifica di conformità

Con riferimento al singolo Contratto Specifico, Ater procederà ad effettuare la verifica di conformità per riscontrare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità sarà svolta nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa. La verifica di conformità verrà conclusa entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta conclusione della prestazione richiesta, o nel termine più lungo che sarà indicato nel Contratto Specifico in caso di prestazioni complesse.

Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.

In caso di esito positivo della verifica di conformità, la prestazione sarà validata e la data del relativo verbale/documento verrà considerata quale “Data di accettazione della prestazione”. Nel caso di altri documenti in caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale/documento verrà considerata quale “Data di accettazione della prestazione”.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l’Appaltatore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.

Anche in caso di superamento positivo della verifica di conformità, resta inteso che l’Appaltatore sarà responsabile di eventuali errori e/o difetti e/o vizi della prestazione resa che dovessero emergere successivamente. In tal caso l’Appaltatore sarà obbligato ad eseguire ogni necessaria attività per la soluzione della problematica occorsa, fermo restando il rimborso di eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall’Ater e salvo, in ogni caso, il diritto di quest’ultima al risarcimento del danno.

Nel caso in cui, durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti specifici, per tre volte la verifica di conformità non fosse superata per errori o omissioni relativi a tre prestazioni differenti, Ater potrà risolvere l’Accordo Quadro, fermo il diritto al risarcimento del danno.

Conclusa positivamente la verifica di conformità di ogni singolo Contratto

Specifico l'Ater rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Su richiesta dell'Appaltatore, l'Ater emetterà il certificato di esecuzione prestazione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

Articolo 9 - Importi dovuti e fatturazione

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore per le prestazioni oggetto di ciascun Contratto Specifico sono nello stesso quantificati alla luce di quanto stabilito all'art. 5 in ogni singolo contratto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto all'art. 5.

I corrispettivi relativi alle prestazioni oggetto di ciascun Contratto Specifico sono dovuti dall'Ater all'Appaltatore a decorrere dall'esito positivo della verifica di conformità/validazione della prestazione.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; al

presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Ciascuna fattura dovrà contenere: il riferimento all'Accordo Quadro, al Contratto Specifico, cui si riferisce, il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro (Anche esso indicato); ciascuna fattura dovrà essere prodotta unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque al documento attestante il positivo riscontro (validazione) dell'Ater delle prestazioni eseguite.

Il CIG derivato sarà indicato nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente all'Ater della Provincia di Roma e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio, il Codice Identificativo Gare (CIG) dell'Accordo quadro e quello derivato, il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché ogni altra ulteriore informazione in tal senso l'Ater dovesse richiedere in base a propria regolamentazione interna alle quali l'Appaltatore si impegna ad attenersi.

Il bonifico, previo accertamento dell'Ater della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ater via pec all'indirizzo email aterdellaprovinciadiroma@pec.ancitel.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'Appaltatore o da persona dotata di idonei poteri

di rappresentanza. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato, e dovrà pervenire all'Ater entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione.

Ater opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse; le ritenute possono essere svincolare solo al termine dell'Accordo Quadro in sede di liquidazione finale dell'ultimo Contratto Specifico, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Ove applicabile, ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Ater procederà ad acquisire, ove ciò sia possibile, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Ater, non produrrà alcun interesse.

L'Ater, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale

importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ater applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Contestualmente all’acquisizione della fattura l’Appaltatore fornirà alla stazione appaltante, mensilmente ovvero alle cadenze in cui la seguente documentazione verrà generata, la prova di aver provveduto, o fatto provvedere, al versamento dei trattamenti retributivi in favore dei lavoratori impiegati nell’appalto, comprese le quote di TFR, nonché dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti per il periodo di riferimento della fattura, unitamente a dichiarazione autografa dei lavoratori attestante l’avvenuta percezione delle somme dovute per il predetto periodo di riferimento. In mancanza delle evidenze su richieste, l’appaltatore autorizza sin da ora la stazione appaltante a trattenere le somme equivalenti per un periodo massimo fino a due anni dalla cessazione dell’appalto, ovvero -in alternativa- a provvedere essa stessa stazione appaltante al versamento delle somme dovute per i titoli suddetti ai legittimi percettori mediante intervento sostitutivo di pagamento, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore inadempiente. Ciò vale anche in ipotesi di subappalto nella misura legittimamente consentita.

Articolo 10 – Penali

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la sottoscrizione del Contratto Specifico, Ater applicherà all’Appaltatore una penale pari allo 0,2 per mille

del valore annuo dell'Accordo Quadro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

In caso di sostituzione di una risorsa impegnata nell'esecuzione delle prestazioni del Contratto specifico e/o dell'Accordo Quadro, senza preventiva autorizzazione di Ater, quest'ultima applicherà all'Appaltatore una penale pari ad Euro 50,00.

Per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione di una risorsa impegnata nell'esecuzione delle prestazioni del Contratto specifico e/o dell'Accordo Quadro su richiesta di Ater, quest'ultima applicherà all'Appaltatore una penale pari all'1 per mille del valore del contratto specifico.

Per ogni giorno solare di ritardo nella esecuzione della prestazione richiesta nel Contratto specifico alla luce della tempistica ivi riportata Ater applicherà all'Appaltatore una penale pari al 5 per mille del valore del Contratto specifico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

In caso di Errore o omissione nell'esecuzione della prestazione richiesta che non ne consenta la validazione, per ogni giorno solare di ritardo nella rimozione degli errori e/o esecuzione della omissione, Ater applicherà all'Appaltatore una penale pari al 5 per mille del valore annuo dell'Accordo Quadro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua la prestazione in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro e/o ai Contratti Specifici. In tal caso Ater applicherà all'Appaltatore la suddetta penale sino alla data in cui la prestazione inizierà ad essere resa in modo effettivamente conforme, al presente Accordo Quadro e/o ai Contratti Specifici, fatto salvo il risarcimento

del maggior danno.

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questa comunicate all'Appaltatore nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, all'Ater è riservata la facoltà di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere all'Ater, ed in ogni caso a tenerla indenne da pretese di terzi, l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Ater dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Appaltatore stessa.

Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale dell'Accordo Quadro. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga il 10% di tale corrispettivo, l'Ater ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. ^[1]_{SEP}

Articolo 11 – Risoluzione

L'Ater, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e i Contratti Specifici ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, nei seguenti casi:

l'Accordo Quadro e/o il Contratto Specifico hanno subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura;

l'Appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo ^[L1]_[SEP]Quadro, un illecito antitrust definitivamente accertato;

l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;

ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'articolo "Danni responsabilità civile copertura assicurativa";

azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Ater, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";

nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

in caso di esito negativo della seconda verifica di conformità con conseguente mancata validazione su tre errori e/o omissioni;

nei casi specifici indicati dagli articoli del presente contratto e/o della lettera di invito;

nella ipotesi in cui Ater, completati gli accertamenti di legge avviati all'esito della determinazione di aggiudicazione, dovesse rilevare la sussistenza di elementi ostativi all'avvio del rapporto contrattuale secondo le vigenti disposizioni di legge.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

L'Ater, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023;

qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. In caso in cui Ater accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e/o derivante da un Contratto Specifico tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni richieste, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali questi dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Ater ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di

diritto dell'Accordo Quadro e del Contratto Specifico, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto di Ater al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Specifico, Ater assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Ater potrà risolvere l'Accordo Quadro e il Contratto Specifico, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro e/o con il Contratto Specifico, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Ater, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, l'Ater stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Specifico e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto dell'Ater al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Specifico l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Specifico, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Ater tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Specifico. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dall'Ater per affidare ad altra Appaltatore le prestazioni, ove l'Ater non si sia avvalsa della facoltà di prosecuzione nel rapporto contrattuale.

Articolo 12 – Recesso

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, l'Ater ha diritto nei casi di: giusta causa, reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro e/o dai del Contratti Specifici in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel

caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Appaltatore; resta salva la facoltà dell'Ater di proseguire nel rapporto contrattuale con la curatela fallimentare previamente autorizzata all'esercizio provvisorio dell'impresa; ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o i Contratti Specifici.

L'Ater ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Accordo Quadro e/o dai Contratti Specifici in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite relative al Contratto specifico eventualmente affidato. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo dell'Accordo Quadro, nessun indennizzo sarà dovuto all'Appaltatore.

Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ater. L'Ater effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Ater che abbiano incidenza sull'esecuzione dei servizi, la stessa Ater potrà recedere in tutto o in

parte unilateralmente dall'Accordo Quadro, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec.

Articolo 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri lavoratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti Specifici le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti eventualmente occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore in caso di subappalto.

Articolo 14 - Trasparenza

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;

dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;

si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro e/o dei Contratti Specifici rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; si obbliga ad evitare situazioni di conflitto d'interesse in base alle vigenti disposizioni normative.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata dell'Accordo Quadro lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà dell'Ater di incamerare la garanzia prestata.

Articolo 15 – Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Ater, di mantenere riservati, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei

Contratti Specifici, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia dell'Accordo Quadro, i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione delle attività svolte in adempimento del presente Accordo Quadro e dei Contratti Specifici, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Ater di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Specifici, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza Ater ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti Specifici, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ater.

Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti specifici, a pena di nullità della cessione medesima. L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal

presente Accordo Quadro e dai Contratti Specifici. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ater. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore ai suddetti obblighi, l'Ater, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente l'Accordo Quadro e i Contratti Specifici e di escutere la garanzia definitiva.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 17 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e Ater inerenti il presente Accordo Quadro e/o i Contratti Specifici, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Accordo Quadro e dei Contratti Specifici e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'Ater tratta i dati forniti dall'Appaltatore, ai fini della stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Ater potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici, l'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto specifico e/o dell'accordo quadro, per le finalità descritte.

L'Appaltatore prende atto ed acconsente che la ragione sociale o la denominazione dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Ater. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. n. 82/2015), potranno essere utilizzati dall'Ater, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (ad es., art. 1, comma 16, lett. b) e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012), l'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di

pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Ater, nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici, unitamente ai suoi Allegati.

L'Appaltatore prende atto che l'Ater potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dall'Ater, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.

L'Appaltatore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.

In ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici, ove l'Appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE ed eventualmente del Codice privacy (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti

all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Nel caso in cui l'Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Ater potrà risolvere l'Accordo Quadro e i Contratti Specifici ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

Articolo 19 - Codice etico – Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Appaltatore prende atto che il MOG Ater è costituito da:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs n. 231/2001, Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito www.aterprovinciadiroma.com, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle "Aree a rischio reato ex D. Lgs. n. 231/2001" che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.

L'Appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro e

dei Contratti Specifici, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Ater, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Ater.

Inoltre, l'Appaltatore dichiara che: (a) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso.

L'Appaltatore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro e dei contratti specifici rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

L'Appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti specifici, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Ater ha

la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro ed i contratti specifici ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Ater, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o via pec qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Articolo 21 - Danni e responsabilità civile polizza assicurativa –

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e degli Appalti specifici, per qualsiasi danno causato a

persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Ater e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Appaltatore ha presentato la seguente polizza assicurativa (polizza n. accesa presso), che si obbliga a mantenere attiva per l'intera durata del rapporto contrattuale con i seguenti massimali (l'Ater è da considerarsi terza rispetto all'Appaltatore):

(RCT) € 5.000.000,00

(RCO) € 5.212.880,00

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Ater si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore ferma restando la possibilità dell'Ater di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora l'Ater non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, oppure nel caso in cui non siano prodotte per il Contratto Specifico le ulteriori integrazioni eventualmente richieste, l'Accordo Quadro potrà essere risolto di

diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta fermo che l'Appaltatore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Ater, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

Art. 22 – Allegati Contrattuali

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, il cui contenuto deve considerarsi qui integralmente trascritto e riportato, i seguenti documenti:

Determinazione del D.G. dell'Ater della Provincia di Roma di aggiudicazione n. 156 del 22/12/2023;

Lettera di invito e relativi allegati trasmessi con la piattaforma telematica Stell@ della Regione Lazio;

Offerta Tecnica, Economica e Proposta Migliorativa formulata dall'Appaltatore;

Polizza RCT/RCO n. 1716.00.33.33043424 del 16/01/2024.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma il _____

Ater della Provincia di Roma

L'Appaltatore

Il Direttore Generale

Il L.R.P.T.

Avv. Remo Pisani

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.

1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 2 – Oggetto; Art. 3 – Valore dell'Accordo Quadro; Articolo 5 - Prezzi e vincoli dei contratti specifici; Articolo 6 - Affidamento dei contratti specifici; Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore; Articolo 8 - Verifica di conformità; Articolo 9 - Importi dovuti e fatturazione; Articolo 10 – Penali; Articolo 11 - Risoluzione; Articolo 12 – Recesso; Articolo 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Articolo 14 – Trasparenza; Articolo 15 – Riservatezza; Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito; Articolo 17 - Foro competente; Articolo 18 - Trattamento dei dati personali; Articolo 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 21 - Danni e responsabilità civile polizza assicurativa; Articolo 22 – Allegati Contrattuali

L.C.S. in Roma il

L'Appaltatore